

A distanza di 3 anni e mezzo... Il governo della destra attua la delega sui lavori usuranti prevista dalla legge 247 emanata da Prodi nel 2007. Chi ne ha diritto, quali sono i requisiti e i benefici pensionistici

# In pensione con i lavori usuranti? Pochi, anzi... quasi nessuno

ufficio  
verifiche

INSERTO

**I**l governo, a distanza di oltre 3 anni e mezzo, ha attuato - con l'emanazione del decreto legislativo n° 67/2011 - la delega sui lavori usuranti prevista dalla legge n.247, emanata dal governo Prodi il 24/12/2007, che aveva riconosciuto, per la prima volta nella legislazione italiana, che i lavori non sono tutti uguali e che per questo vanno valutati in modo diverso sia ai fini contrattuali che previdenziali.

Il Ministero del lavoro deve ancora emettere il decreto interministeriale attuativo con le disposizioni su come si svolgerà il procedimento che accerta il lavoro svolto sulle linee a catena e il lavoro notturno, il monitoraggio delle domande presentate e accolte, il rispetto dei limiti di spesa previsti, la comunicazione ai lavoratori sull'esito delle domande.

✓ Il decreto legislativo del governo definisce che il beneficio pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di almeno:

7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, se si matura il requisito entro 31/12/2017; la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dopo il 01/01/2018;

**Sono quindi esclusi tutti i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti e che, quasi sempre per ragioni di salute, nell'ultimo anno di lavoro sono spostati in altre mansioni.** Dai periodi di attività lavorativa con lavori usuranti vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, ecc.).

**Sono quindi esclusi tutti i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti e che, nell'ultimo anno di lavoro sono stati in cassa integrazione o che nel corso dei 10 anni hanno avuto più periodi di cassa integrazione, oltre a tutti i lavoratori in mobilità.**

✓ Inoltre il decreto legislativo del governo definisce che il riconoscimento dei benefici pensionistici dei lavori usuranti è per i lavoratori che abbiano maturato il requisito contributivo minimo di 35

anni e l'età anagrafica di 57 anni.

**Sono di conseguenza esclusi tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare in età molto giovane perché maturano i 41 anni di lavoro - 40 anni più 12 mesi di finestra - prima di aver compiuto i 57 anni di età anagrafica.**

✓ La legge prevede anche che il lavoratore, per poter accedere al beneficio, presenti domanda corredata da una complessa documentazione per dimostrare la sussistenza del requisito.

**Questa documentazione è prodotta dall'azienda a cui necessariamente il lavoratore si deve rivolgere; se l'azienda non c'è più, è fallita, non fornisce la documentazione o la fornisce in ritardo non rispettando i tempi previsti dalla normativa, non ha sanzioni mentre per il lavoratore viene differita la decorrenza del diritto.**

✓ Il governo ha definito un tetto alla spesa per i benefici pensionistici delle attività usuranti mentre i fondi stanziati nel 2007, pari a 283 milioni di euro e utilizzati per altre voci del bilancio dello stato, non ci sono più.

**Di conseguenza tutti i lavoratori che avrebbero potuto accedere al beneficio dal 2008 ad oggi non potranno accedere perché non si potrà superare il tetto di spesa previsto (sono stimati dal Ministero del Lavoro: 8mila nel 2009, 10mila nel 2010, 10mila 500 nel 2011).**

**La Cgil e la Fiom hanno chiesto da subito un incontro con il Governo**

**La riunione deve avvenire prima che venga emanato il decreto attuativo, per modificare questo e altri aspetti della legge che creano ulteriori ingiustizie nei confronti dei lavoratori.**

Su MetalFiom diamo quindi una prima informazione sugli aventi diritto, sui requisiti richiesti e sui benefici che ne derivano, invitando tutti a non sottovalutare gli aspetti negativi che abbiamo sottolineato e sui quali siamo impegnati ad ottenere dei miglioramenti.

**Lavoratori aventi diritto**

**Lavoratori dipendenti addetti alle lavorazioni particolar-**

**mente usuranti di cui all'art.2 DM19/5/99 tra i quali:** "lavori in cassoni ad aria compressa"; "lavori ad alte temperature"; "lavori espletati in spazi ristretti"; "lavori di asportazione dell'amianto".

**Lavoratori dipendenti che prestano la loro attività nel periodo notturno:** per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2008 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009; per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l'intero anno lavorativo;

**Lavoratori dipendenti addetti alla linea catena,** con esclusione di alcuni tipi di lavoro

**Requisiti richiesti**

Il requisito contributivo è minimo di 35 anni e l'età anagrafica di 57 anni, l'anticipo pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:

**7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,** negli ultimi 10 anni di attività lavorativa fino al 31/12/2017; La metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 01/01/2018;

Vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, ecc.)

**Benefici pensionistici**

Il beneficio pensionistico consiste in una riduzione dei requisiti ordinari di età e quota per il diritto alla pensione di anzianità, che varia:

Dal 1/7/2008 tra 1 e 3 anni in riferimento all'età anagrafica e tra 1 e 2 unità in relazione alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d.quota); Dal 1 gennaio 2013: i lavoratori possono conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età oppure quota 94 (somma tra gli anni di contributi e l'età anagrafica).

Per i lavoratori che hanno un'età minima di 57 anni e hanno versato i contributi come minimo per 35 anni si veda la progressione nella tabella n.1:



A partire dal 2015, la Legge 122/10 ha previsto l'adeguamento dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita.

**Ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all'anno il beneficio pensionistico spetta in misura ridotta** ed è modulato in ragione del numero di notti lavorate, a decorrere dal 1° luglio 2009: la riduzione del requisito dell'età anagrafica non può superare i 2 anni per coloro che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77; ai lavoratori notturno con un numero di notti compreso fra 64 e 71 spetta una riduzione del requisito dell'età anagrafica di 1 anno.

**Decorrenza della pensione**

La decorrenza del trattamento pensionistico resta, comunque, subordinata alla presentazione della domanda di pensione. La domanda, a cui è necessario allegare la documentazione che attesta l'attività usurante svolta, va presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto entro il:

**30 settembre 2011** qualora il

soggetto abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

**31 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati** per i lavoratori che maturano tali requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

TAB. 1 - Età minima 57 anni - contributi minimi 35 anni

Data maturazione requisiti	Requisiti Ordinari (età + contributi)	Requisiti ridotti (età + contributi)		Quota
2° semestre 2008	58+35	57+35	-1	-
1° semestre 2009	58+35	57+35	-1	-
2° semestre 2009	59+35	57+35	-2	93
1° semestre 2010	59+35	57+35	-2	94
2° semestre 2010	59+35	57+35	-2	94
Anno 2011	60+35	57+35	-3	94
Anno 2012	60+35	57+35	-3	94

**CAAF CGIL - BRESCIA**

Via F.lli Folanari 14/16 25126 - Brescia  
Telefono: 030 280081  
E-mail: Prenotazioni.caaaf@cgil.lombardia.it

**ÈSEMPLICE** 2011  
Indirizzo dei servizi del CAAF CGIL è attivo più facile, più disponibile, più sicuro



**CGIL**  
**CAAF**

CAAF CGIL, IN DUE PAROLE, TUTTE LE SOLUZIONI.  
730=ICI+ISEE+UNICO+COLF+RADANTI+SUCCESSORI

Gli assegni familiari spettano sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori parasubordinati

# Assegno al nucleo familiare

## Nuove tabelle INPS aggiornate a luglio 2011 resteranno in vigore fino al 30 giugno 2012

### CHE COS'È

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto dei limiti stabiliti di anno in anno per legge. L'assegno spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

### A CHI SPETTA

L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), ai pensionati del fondo pensione lavoratori dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) e ai lavoratori

parasubordinati, cioè a coloro che sono iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Gli assegni familiari non competono se i redditi derivati da lavoro dipendente sono inferiori al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

### ASSEGNO AL CONIUGE

Dal 1° gennaio 2005 l'assegno può essere pagato direttamente al coniuge del lavoro-

avente diritto. La domanda per il pagamento deve essere presentata al datore di lavoro. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge richiedente non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare.

### REQUISITI

Per il pagamento dell'assegno è necessario che il reddito familiare non superi i limiti stabiliti dalla legge e aggiornati

di anno in anno. A comporre il reddito familiare concorrono i redditi prodotti nell'anno solare, da tutti i componenti il nucleo familiare e riferiti all'anno precedente. Esempio: per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 il reddito utile è quello prodotto nel 2010.

### COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare il richiedente, il coniuge non legalmente ed effetti-

**TAB. 11 NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI**

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo familiare  
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2011

Reddito familiare annuo 2010		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	13.422,52	-	-	137,50	258,33	375,00	500,00	625,00
13.959,42	14.066,79	-	-	132,85	251,83	369,25	497,50	621,25
14.925,84	15.033,22	-	-	125,88	242,08	360,63	493,75	615,63
15.999,65	16.107,01	-	-	118,13	231,25	351,04	489,58	609,38
16.966,07	17.073,43	-	-	111,15	221,50	342,42	485,83	603,75
17.932,48	18.039,86	-	-	104,18	211,75	333,79	482,08	598,13
18.898,90	19.006,28	-	-	97,20	202,00	325,17	478,33	592,50
19.972,71	20.080,08	-	-	89,45	191,17	315,58	474,17	586,25
20.939,13	21.046,50	-	-	82,48	181,42	306,96	470,42	580,63
21.905,55	22.012,92	-	-	75,50	171,67	298,33	466,67	575,00
22.979,35	23.086,73	-	-	67,75	160,83	288,75	461,58	568,13
23.945,77	24.053,15	-	-	60,78	151,08	280,13	453,71	559,73
24.912,20	25.019,57	-	-	53,80	141,33	271,50	445,83	551,33
25.985,99	26.093,37	-	-	48,25	130,50	261,92	437,08	542,00
26.952,41	27.059,79	-	-	47,88	120,75	253,29	429,21	533,60
27.918,84	28.026,21	-	-	47,50	111,00	244,67	421,33	525,20
28.992,64	29.100,01	-	-	47,08	100,17	235,08	412,58	515,87
29.959,07	30.066,43	-	-	46,71	90,42	226,46	404,71	507,47
30.925,49	31.032,85	-	-	46,33	80,67	217,83	396,83	499,07
31.999,28	32.106,66	-	-	45,92	78,91	208,25	388,08	489,73
32.965,70	33.073,08	-	-	45,54	78,23	199,63	380,21	481,33
33.932,12	34.039,48	-	-	45,17	77,56	191,00	372,33	472,93
34.898,54	35.005,91	-	-	44,79	76,88	182,38	364,46	464,53
35.972,34	36.079,71	-	-	44,38	76,13	172,79	355,71	455,20
36.938,76	37.046,13	-	-	44,00	75,46	164,17	347,83	446,80
37.905,18	38.012,56	-	-	43,63	74,78	161,43	339,96	438,40
38.978,99	39.086,35	-	-	43,21	74,03	160,27	328,93	431,47
39.945,41	40.052,78	-	-	42,83	73,36	159,22	314,23	430,27
40.911,83	41.019,20	-	-	42,46	72,68	158,17	299,53	429,07
41.985,63	42.092,99	-	-	42,04	71,93	157,00	283,20	423,83
42.952,05	43.059,42	-	-	41,52	71,08	155,67	268,50	405,08
43.918,47	44.025,84	-	-	39,79	68,75	152,07	253,80	386,33
44.992,27	45.099,65	-	-	37,88	66,17	148,07	237,47	365,50
45.958,69	46.066,07	-	-	36,15	63,84	144,47	222,77	346,75
46.925,12	47.032,49	-	-	34,43	61,52	140,87	208,07	328,00
47.998,92	48.106,29	-	-	32,51	58,93	136,87	191,73	307,17
48.965,34	49.072,71	-	-	30,78	56,61	133,27	184,85	297,87
49.931,77	50.039,13	-	-	29,06	54,28	129,67	180,20	291,27

**NOTA:** Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonchè di 55,00 euro per ogni componente oltre il settimo. Il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno varia ogni 107,37 euro circa.

Questa tabella riporta il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno ogni 1.000 euro circa. Per i valori intermedi consultare le tabelle complete sulle pagine servizi/ufficio vertenze del sito [www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)

**TAB. 12 NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI**

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo familiare  
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2011

Reddito familiare annuo 2010		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	13.422,52	-	137,50	258,33	458,33	583,33	754,17	922,30
13.959,42	14.066,79	-	132,85	251,83	452,58	580,83	750,42	917,98
14.925,84	15.033,22	-	125,88	242,08	443,96	577,08	744,79	911,51
15.999,65	16.107,01	-	118,13	231,25	430,79	572,29	738,54	904,32
16.966,07	17.073,43	-	111,15	221,50	415,72	567,42	732,92	897,86
17.932,48	18.039,86	-	104,18	211,75	400,64	562,54	727,29	891,38
18.898,90	19.006,28	-	97,20	202,00	385,57	557,67	721,67	884,92
19.972,71	20.080,08	-	89,45	191,17	368,82	552,25	715,42	877,73
20.939,13	21.046,50	-	82,48	181,42	353,74	547,38	709,79	871,26
21.905,55	22.012,92	-	75,50	171,67	338,67	542,50	704,17	864,80
22.979,35	23.086,73	-	67,75	160,83	321,92	536,17	697,03	856,58
23.945,77	24.053,15	-	60,78	151,08	306,84	527,17	687,43	845,54
24.912,20	25.019,57	-	53,80	141,33	291,77	518,17	677,83	834,50
25.985,99	26.093,37	-	48,25	130,50	275,02	508,17	667,17	822,25
26.952,41	27.059,79	-	47,88	120,75	259,94	499,17	657,57	811,21
27.918,84	28.026,21	-	47,50	111,00	244,87	490,17	647,97	800,17
28.992,64	29.100,01	-	47,08	100,17	235,08	480,17	637,30	787,90
29.959,07	30.066,43	-	46,71	90,42	226,46	471,17	627,70	776,86
30.925,49	31.032,85	-	46,33	80,67	217,83	462,17	618,10	765,82
31.999,28	32.106,66	-	45,92	78,91	208,25	452,17	607,43	753,54
32.965,70	33.073,08	-	45,54	78,23	199,63	443,17	597,83	742,50
33.932,12	34.039,48	-	45,17	77,56	191,00	434,17	588,23	731,46
34.898,54	35.005,91	-	44,79	76,88	182,38	425,17	578,63	720,42
35.972,34	36.079,71	-	44,38	76,13	172,79	415,17	567,97	708,17
36.938,76	37.046,13	-	44,00	75,46	164,17	406,17	558,37	697,13
37.905,18	38.012,56	-	43,63	74,78	161,43	397,17	548,77	686,09
38.978,99	39.086,35	-	43,21	74,03	160,27	384,89	540,50	676,58
39.945,41	40.052,78	-	42,83	73,36	159,22	369,07	538,10	673,82
40.911,83	41.019,20	-	42,46	72,68	158,17	353,24	535,70	671,06
41.985,63	42.092,99	-	42,04	71,93	157,00	335,66	529,13	663,50
42.952,05	43.059,42	-	41,52	71,08	155,67	319,83	509,18	640,56
43.918,47	44.025,84	-	39,79	68,75	152,07	304,01	489,23	617,61
44.992,27	45.099,65	-	37,88	66,17	148,07	286,43	467,07	592,13
45.958,69	46.066,07	-	36,15	63,84	144,47	270,60	447,12	569,19
46.925,12	47.032,49	-	34,43	61,52	140,87	254,78	427,17	546,25
47.998,92	48.106,29	-	32,51	58,93	136,87	237,19	405,00	520,75
48.965,34	49.072,71	-	30,78	56,61	133,27	229,18	394,50	508,68
49.931,77	50.039,13	-	29,06	54,28	129,67	223,41	386,70	499,71

**NOTA:** Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonchè di 55,00 euro per ogni componente oltre il settimo. Il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno varia ogni 107,37 euro circa.

Questa tabella riporta il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno ogni 1.000 euro circa. Per i valori intermedi consultare le tabelle complete sulle pagine servizi/ufficio vertenze del sito [www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)

ufficio  
vertenze

INSERTO

## I lavoratori metalmeccanici si rivolgono alla Fiom

Da gennaio 2011 ad oggi tanti lavoratori e lavoratrici metalmeccanici si sono rivolti all'Ufficio Vertenze della Fiom per conoscere i propri diritti. Tra questi molti hanno avviato una vertenza per essere stati ingiustamente licenziati, per aver lavorato con contratti precari illegittimi, per aver lavorato senza essere stati retribuiti o per insinuare i propri crediti nei passivi dei fallimenti.

Per conoscere e tutelare i tuoi diritti rivolgiti a:  
Ufficio Vertenze Fiom - Brescia, via F.lli Folonari, 20

Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì  
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Tel: 030.3729283 E-Mail: ufficio.vertenze@fiom.brescia.it

### L'ASSEGNO PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI Collaboratori coordinati a progetto

La normativa di riferimento è quella prevista per i lavoratori dipendenti precisando che l'assegno spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione è pari o superiore al 70% del reddito complessivo percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio.

Nel caso di nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito.

Tale requisito si considera realizzato anche se i due tipi di reddito sono percepiti solo dal lavoratore richiedente.

Il diritto all'assegno spetta indipendentemente dall'entità dei singoli redditi (dipendente o parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo.

Ciò significa che il 70% del reddito totale può derivare esclusivamente da lavoro dipendente se i proventi da lavoro parasubordinato sono pari a zero. Infine l'assegno viene concesso anche se il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura esso sia, è uguale a zero o addirittura negativo.

La domanda va presentata compilando l'apposito modulo predisposto dall'INPS (ANF/Gest.Sep) e deve essere trasmessa all'INPS a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni. L'assegno è corrisposto per i mesi per i quali è stata versata la specifica contribuzione, comprensiva dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare.

### TAB. 14 NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE E NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2011

Reddito familiare annuo 2010		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	23.945,76	-	-	168,33	326,67	470,00	640,83	808,33
23.945,77	24.053,15	-	-	167,91	325,95	469,17	640,83	808,33
24.912,20	25.019,57	-	-	164,07	319,46	461,72	640,83	808,33
25.985,99	26.093,37	-	-	159,80	312,25	453,43	640,83	808,33
26.952,41	27.059,79	-	-	155,96	305,76	445,98	640,83	808,33
27.918,84	28.026,21	-	-	152,12	299,28	438,52	640,83	808,33
28.992,64	29.100,01	-	-	147,85	292,07	430,24	640,83	808,33
29.959,07	30.066,43	-	-	144,01	285,58	422,79	640,83	808,33
30.925,49	31.032,85	-	-	140,17	279,09	415,33	630,04	808,33
31.999,28	32.106,66	-	-	135,91	271,88	407,05	618,05	808,33
32.965,70	33.073,08	-	-	132,07	265,40	399,59	607,26	796,85
33.932,12	34.039,48	-	-	128,23	258,91	392,14	596,46	783,94
34.898,54	35.005,91	-	-	124,39	252,42	384,68	585,67	771,02
35.972,34	36.079,71	-	-	120,12	245,21	376,40	573,68	756,67
36.938,76	37.046,13	-	-	116,28	238,73	368,94	562,89	743,76
37.905,18	38.012,56	-	-	112,44	232,24	361,49	552,10	730,84
38.978,99	39.086,35	-	-	108,17	225,03	353,21	540,10	716,49
39.945,41	40.052,78	-	-	104,33	218,54	345,75	529,31	703,58
40.911,83	41.019,20	-	-	100,49	212,05	338,30	518,52	690,66
41.985,63	42.092,99	-	-	96,23	204,85	330,01	506,53	676,31
42.952,05	43.059,42	-	-	92,39	198,36	322,56	495,73	663,40
43.918,47	44.025,84	-	-	88,55	191,87	315,10	484,94	650,48
44.992,27	45.099,65	-	-	84,28	184,66	306,82	472,95	636,13
45.958,69	46.066,07	-	-	80,44	178,18	299,36	462,16	623,22
46.925,12	47.032,49	-	-	76,60	171,69	291,91	451,37	610,30
47.998,92	48.106,29	-	-	72,33	164,48	283,63	439,37	595,95
48.965,34	49.072,71	-	-	68,49	157,99	276,17	428,58	583,04
49.931,77	50.039,13	-	-	64,65	151,50	268,72	417,79	570,12

**NOTA:** Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di 11,00 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 60,83 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di 60,83 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonchè di 62,50 euro per ogni componente oltre il settimo. Il reddito di riferimento varia ogni 107,37 euro circa. Questa tabella riporta il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno ogni 1.000 euro circa. Per i valori intermedi consultare le tabelle complete sulle pagine servizi/ufficio vertenze del sito [www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)

vamente separato; il figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico dell'ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; i fratelli, sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se non sono conviventi con il richiedente, non sono a carico del richiedente e non sono residenti in Italia. Il familiare cittadino straniero non residente in Italia ha diritto all'assegno familiare solo se è cittadino della Comunità Europea, degli Stati esteri convenzionati (Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede), oppure deve essere residente in Italia.

### LA DOMANDA

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare la domanda, compilando l'apposito modulo predisposto dall'INPS, al proprio datore di lavoro, oppure alla sede INPS competente per territorio. Al momento dell'assunzione ed ogni anno nel mese di giugno va ripresentata la domanda. Qualsiasi variazione della composizione del nucleo familiare va comunicata tempestivamente.

### TAB. 15 NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE E NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2011

Reddito familiare annuo 2010		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	23.945,76	-	168,33	326,67	523,33	704,17	920,00	1.132,50
23.945,77	24.053,15	-	167,91	325,95	523,33	704,17	920,00	1.132,50
24.912,20	25.019,57	-	164,07	319,46	523,33	704,17	920,00	1.132,50
25.985,99	26.093,37	-	159,80	312,25	523,33	704,17	920,00	1.132,50
26.952,41	27.059,79	-	155,96	305,76	514,74	704,17	920,00	1.132,50
27.918,84	28.026,21	-	152,12	299,28	506,14	704,17	920,00	1.132,50
28.992,64	29.100,01	-	147,85	292,07	496,59	704,17	920,00	1.132,50
29.959,07	30.066,43	-	144,01	285,58	488,00	704,17	920,00	1.132,50
30.925,49	31.032,85	-	140,17	279,09	479,40	692,67	920,00	1.132,50
31.999,28	32.106,66	-	135,91	271,88	469,85	679,89	920,00	1.132,50
32.965,70	33.073,08	-	132,07	265,40	461,26	668,40	908,80	1.132,50
33.932,12	34.039,48	-	128,23	258,91	452,66	656,90	896,20	1.132,50
34.898,54	35.005,91	-	124,39	252,42	444,07	645,40	883,60	1.132,50
35.972,34	36.079,71	-	120,12	245,21	434,52	632,63	869,60	1.122,27
36.938,76	37.046,13	-	116,28	238,73	425,92	621,13	857,00	1.106,93
37.905,18	38.012,56	-	112,44	232,24	417,33	609,63	844,40	1.091,58
38.978,99	39.086,35	-	108,17	225,03	407,78	596,86	830,40	1.074,53
39.945,41	40.052,78	-	104,33	218,54	399,18	585,36	817,80	1.059,19
40.911,83	41.019,20	-	100,49	212,05	390,59	573,86	805,20	1.043,84
41.985,63	42.092,99	-	96,23	204,85	381,04	561,09	791,20	1.026,79
42.952,05	43.059,42	-	92,39	198,36	372,44	549,59	778,60	1.011,45
43.918,47	44.025,84	-	88,55	191,87	363,85	538,09	766,00	996,10
44.992,27	45.099,65	-	84,28	184,66	354,30	525,32	752,00	979,05
45.958,69	46.066,07	-	80,44	178,18	345,70	513,82	739,40	963,71
46.925,12	47.032,49	-	76,60	171,69	337,11	502,32	726,80	948,36
47.998,92	48.106,29	-	72,33	164,48	327,56	489,55	712,80	931,31
48.965,34	49.072,71	-	68,49	157,99	318,96	478,05	700,20	915,97
49.931,77	50.039,13	-	64,65	151,50	310,37	466,55	687,60	900,62

**NOTA:** Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: in presenza di un solo figlio, di 11,00 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 60,83 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, di 60,83 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonchè di 62,50 euro per ogni componente oltre il settimo. Il reddito di riferimento varia ogni 107,37 euro circa. Questa tabella riporta il reddito di riferimento e l'importo dell'assegno ogni 1.000 euro circa. Per i valori intermedi consultare le tabelle complete sulle pagine servizi/ufficio vertenze del sito [www.fiom.brescia.it](http://www.fiom.brescia.it)

### CAAF CGIL - BRESCIA

Via F.lli Folonari 14/16 25126 - Brescia  
Telefono: 030 280081  
E-mail: Prenotazioni.caafts@cgil.lombardia.it

CAAF CGIL IN DUE PAROLE TUTTE LE SOLUZIONI.  
DIPENDENTI, COLLABORATORI COORDINATI A PROGETTO, PARASUBORDINATI.

offrire dei servizi che CAAF CGIL ti offre: più facile, più disponibili, più sicuri.

# È SEMPLICE

2011

CAAF CGIL. IN DUE PAROLE, TUTTE LE SOLUZIONI.  
DIPENDENTI, COLLABORATORI COORDINATI A PROGETTO, PARASUBORDINATI.

Dal 1 gennaio è cambiata l'intera procedura degli accertamenti per cecità, handicap e disabilità

# Invalidità civile un diritto negato!

ufficio  
vertenze

INSERTO

FIOM

**D**al 1 gennaio 2010 è cambiata l'intera procedura relativa agli accertamenti per l'invalidità civile, cecità, handicap e disabilità. Come si può leggere sul sito dell'INPS è previsto quanto segue:

✓ Trasparenza del procedimento per l'avvio pratiche;

✓ Realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande;

✓ Rilascio sul sito dell'Istituto dell'applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle Asl;

✓ Archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali registrati informativamente;

✓ Tempestiva disponibilità degli atti, grazie all'utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini delle erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio.

Molti di questi punti, ad oltre un anno dall'entrata in vigore della nuova procedura, rimangono

disattesi determinando una situazione di disagio che colpisce le fasce deboli della popolazione.

In particolare l'ultimo punto, relativo alla "tempestiva disponibilità degli atti", appare come un'ulteriore presa in giro nei confronti di persone che vivono quotidianamente situazioni di indigenza e difficoltà e che **hanno il diritto ad avere una risposta entro e non oltre 90 giorni dalla visita.**

È inaccettabile che a distanza di mesi ci siano persone che ancora attendono la consegna del verbale di invalidità, che per loro può significare un'indennità economica, il riconoscimento della legge 104 e tutta una serie

di diritti indispensabili per la dignità di tutte le persone invalide e per i loro parenti. Come è possibile che la scelta di bloccare, accertare e controllare le richieste di invalidità civile per evitare le "false invalidità" pesi paradossalmente sulla nostra provincia più che nelle province dove si sono registrate irregolarità?

Da settembre 2010 a maggio 2011 sono 8.000 le domande presentate in provincia di Brescia e senza risposta; in parte chieste da lavoratori e lavoratrici per il riconoscimento dei permessi e congedi della legge 104 per genitori o figli, in parte richieste di riconoscimento o di aggravamento di handi-

cap per ottenere l'assegno di accompagnamento indispensabile per consentire agli interessati un livello di assistenza dignitoso.

Questi gravi disservizi non dipendono in alcun modo dall'inadeguatezza dei singoli lavoratori dell'Inps o dell'Asl ma dalla mancata collaborazione tra i due Enti che ostacola il lavoro di tutela dei Patronati; di conseguenza l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza della Pubblica Amministrazione non si traducono in risposte alle persone, ma al contrario impediscono l'esercizio di un diritto.

Inps e Asl al più presto devono risolvere questa situazione che sta causando gravissimi disagi ai portatori di handicap grave e alle loro famiglie.

Cgil e Patronato Inca hanno inviato lettere di diffida ai sensi dell'articolo 328 del Codice Penale (2° comma) e contemporaneamente definito con l'Assessore Aristide Peli, con delega ai Servizi Socio Assistenziali della Provincia, la convocazione di un tavolo di confronto con Inps e Asl per risolvere questa intollerabile situazione; l'Inps e l'Asl ad oggi stanno facendo verifiche tecniche per risolvere le ottomila domate arretrate.

## Tagliano i disabili

**L**a manovra finanziaria colpisce i cittadini più deboli e quindi anche i disabili.

➔ con le modifiche al codice di procedura civile obbliga il cittadino disabile che ricorre alla magistratura a presentare preventivamente un'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio; inoltre la sentenza del giudice di primo grado diventa inappellabile. Al cittadino disabile è negato il diritto costituzionale di rivolgersi al giudice di istanza superiore;

➔ con i tagli alla spesa sanitaria si riducono gli stanziamenti per la fornitura di dispositivi medici, protesi e assistenza protesica, scaricando sulle famiglie i costi di carrozzine, tutori ortopedici e ausili particolari;

➔ con i tagli alla scuola blocca le assunzioni degli insegnanti di sostegno e del personale ATA che fornisce assistenza materiale agli alunni disabili e non finanzia la formazione del personale della scuola di sostegno, insegnanti e assistenti, inoltre modifica le commissioni mediche che accertano e valutano l'handicap per poter formulare il piano educativo dell'alunno disabile.



### Permessi retribuiti

L'art. 33 della L.104/92 e successive modificazioni sancisce il diritto a chiedere ed usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito ai lavoratori portatori di handicap grave o ai parenti e affini fino al terzo grado di persona con certificazione di handicap di gravità.

### Modalità per la presentazione della domanda

La certificazione della patologia invalidante deve essere chiesta al medico di base il quale la invia all'INPS e consegna copia all'interessato che a sua volta la invia telematicamente all'INPS anche tramite il patronato INCA. La certificazione è poi rilasciata dalla Commissione ASL.

### Requisiti necessari

La persona per la quale si chiedono i permessi non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa, ad eccezione: del parente ricoverato a tempo pieno che necessita di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e

### LEGGE 104/92

## Permessi e congedi straordinari per i portatori di handicap grave e per i loro familiari

terapie certificate, del disabile in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine, del minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza di un genitore o di un familiare. Non essendo più richiesti i requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza, coloro ai quali l'INPS ha respinto la richiesta possono ripresentare domanda.

### Utilizzo dei permessi

I parenti possono chiedere 3 giorni mensili per l'assistenza al congiunto portatore di handicap grave o, in alternativa, 6 mezza giornate mensili o ad ore. Il lavoratore portatore di handicap grave può richiedere tre giorni di permesso mensili da utiliz-

zare in mezza giornate o in ore oppure, in alternativa, può chiedere due ore di permesso retribuito giornaliero. Questi permessi non incidono sugli istituti contrattuali, sulla tredicesima e sui premi. Nel caso in cui il familiare o il lavoratore svolgano un orario ridotto, i permessi usufruibili vanno riproporzionati.

Il genitore o il familiare lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede.

### Congedo straordinario retribuito

E' prevista la possibilità di chiedere un congedo straordinario retribuito per i figli, il coniuge e i genitori

portatori di handicap di gravità per un massimo di due anni (che possono essere chiesti anche frazionati) per tutto l'arco dell'attività lavorativa. La richiesta per il genitore prevede la convivenza con il medesimo. La domanda va presentata con modulo predisposto dall'INPS.

Il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo per rispondere alla richiesta. E' prevista l'anticipazione del salario da parte del datore di lavoro, si maturano la tredicesima e i premi, ma non maturano le ferie e la contribuzione è figurativa. Anche per il congedo, nel caso in cui fosse stata rigettata per assenza di continuità ed esclusività dell'assistenza, è possibile ripresentare la domanda.

### Decadenza del diritto

E' prevista la decadenza del diritto qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi permessi. Nel caso di decesso del familiare deve essere data tempestiva comunicazione all'INPS e al datore di lavoro e il fruitore del congedo deve rientrare al lavoro.